



Deliberazione n. 0001606 del 06/07/2021 - Atti U.O. S.C. Formazione

Oggetto: RINNOVO DELLA CONVENZIONE DI TIROCINIO PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO CON L'UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO.

IL DIRETTORE AD INTERIM S.C. FORMAZIONE

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' "Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Preso atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo";

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Preso atto della deliberazione n. 761 del 30/03/2021 avente per oggetto: "Revoca della deliberazione n. 397 del 19/02/2021 avente per oggetto: "Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2021 Versione V1" e contestuale approvazione Bilancio Preventivo Economico esercizio 2021 Versione V2;

Premesso:

che ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini;

che ai sensi del D.M. 13 gennaio 1992, n.239 "All'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Psicologo possono essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream" e che il tirocinio può svolgersi anche "presso strutture private ritenute idonee dalle autorità accademiche";

che il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 reca "Modifiche ed integrazione della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti".

che l'ASST Santi Paolo e Carlo risulta accreditato presso l'Ordine degli Psicologi della Lombardia quale sede idonea allo svolgimento del Tirocinio Post-Lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo.

Vista la richiesta mail del 17/06/2021 conservata in atti, con la quale l'Università Vita-Salute San Raffaele invia richiesta di rinnovo della convenzione per l'attuazione dei tirocini per l'ammissione all'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo, stipulata con deliberazione n. 552 del 22/03/2017 e scaduta il 10/04/2021;



Atteso che la convenzione in oggetto:

- non comporta oneri specifici a carico di questa ASST;
- non configura un rapporto di lavoro subordinato o autonomo da parte degli studenti interessati;
- prevede, per i tirocinanti, la copertura assicurativa INAIL e per Responsabilità Civile da parte della Università Vita-Salute San Raffaele;

Vista la nota mail del 17/06/2021 conservata in atti, con la quale il Direttore della SC Psicologia Clinica, Prof.ssa Elena Vegni, ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione;

Ritenuto pertanto di procedere alla sottoscrizione del testo convenzionale tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo e l'Università Vita-Salute San Raffaele predisposto secondo le modalità previste dagli indirizzi regionali (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di stipulare la convenzione con l'Università Vita-Salute San Raffaele convenzione per l'attuazione dei tirocini per l'ammissione all'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo, da svolgersi presso la ASST Santi Paolo e Carlo - secondo quanto previsto dal testo della medesima che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
- 2) di dichiarare che i tirocini attivati in base alla convenzione non potranno in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro;
- 3) di stabilire la durata della convenzione in tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione. L'eventuale anticipata disdetta dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R. o con PEC con preavviso di mesi tre;
- 4) di dare atto che dall'adozione della presente non derivano oneri a carico dell'ASST;
- 5) che la copertura assicurativa degli studenti è garantita dall'Università Vita-Salute San Raffaele;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore ad interim della S.C. Formazione in qualità di Responsabile del Procedimento e che la sua esecuzione è affidata al Direttore della S.C. di competenza per la gestione delle attività formative degli studenti;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.



Documento firmato digitalmente da: Per il Direttore Amministrativo Gaetano Genovese, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Per il Direttore Socio Sanitario Cesare Lari, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Carmela Racco

Dirigente/Responsabile proponente: Francesco Giglio

Il presente atto si compone di n. 9 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

CONVENZIONE DI TIROCINIO PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

TRA

Università Vita-Salute San Raffaele ("Soggetto Promotore"), con sede legale in Via Olgettina 58, 20132 MILANO (MI) Codice Fiscale 97187560152 rappresentata dal Consigliere Delegato, Dott.ssa **Anna Flavia d'Amelio Einaudi** nata a Roma il 22 giugno 1982;

E

ASST Santi Paolo e Carlo ("Soggetto Ospitante") con sede legale in via Antonio di Rudinì 8, 20142 Milano (MI), Codice Fiscale / Partita IVA 09321970965 rappresentata dal Direttore Generale Dott. **Matteo Stocco** nato a Milano il 04 giugno 1968
Denominate anche "le parti";

Premesso:

- Che ai sensi del D.M. 13 gennaio 1992, n.239 "All'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Psicologo possono essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream" e che il tirocinio può svolgersi anche "presso strutture private ritenute idonee dalle autorità accademiche";
- Che il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 reca "Modifiche ed integrazione della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti".
- Che il Soggetto Ospitante risulta accreditato presso l'Ordine degli Psicologi della Lombardia quale sede idonea allo svolgimento del Tirocinio Post-Lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo.

Si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture laureati in Psicologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele affinché essi possano svolgere il tirocinio pratico Post-Lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo e a questo fine determinerà il numero dei tirocinanti da accogliere per semestre.

Il tirocinio dovrà svolgersi in conformità alla normativa vigente che regola il tirocinio per la professione di Psicologo.

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

Il Soggetto promotore dovrà individuare per il tirocinante un Referente Accademico del tirocinio all'interno del personale docente dell'Università.

Il Soggetto ospitante dovrà individuare per il tirocinante un Tutor del tirocinio che sia iscritto all'Albo Professionale degli Psicologi da almeno tre anni, che sia dipendente oppure consulente esterno che abbia un rapporto stabile e documentato con la struttura.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

Per ciascun tirocinante inserito nel Soggetto ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

a) generalità del tirocinante; b) dati del Soggetto ospitante e del responsabile aziendale/unità operativa; c) il periodo di svolgimento del tirocinio; d) struttura aziendale presso cui si svolge il tirocinio; e) le generalità del Tutor indicato dal Soggetto ospitante; f) le generalità del Referente Accademico; g) gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile del tirocinante; h) gli obblighi del tirocinante, del Soggetto ospitante e del Soggetto promotore.

Le parti convengono fin d'ora che il Progetto formativo dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dai soggetti indicati all'art. 2 e presentato contestualmente alla domanda di tirocinio.

Il Referente Accademico designato dal soggetto promotore, il Tutor designato dal soggetto ospitante e il Responsabile della struttura/unità operativa dovranno verificare e certificare la realizzazione del progetto formativo controfirmando il libretto delle attività svolte, compilato giornalmente dal tirocinante e aggiornato con l'annotazione delle esercitazioni pratiche frequentate dallo stesso. Il progetto di formativo costituisce parte integrante della presente convenzione.

Il soggetto ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il Progetto formativo concordato, in tutti i suoi aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità).

ARTICOLO 4

Periodo di tirocinio e incompatibilità

Il periodo di tirocinio non comporta l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra il tirocinante e il Soggetto Ospitante.

I tirocinanti non possono essere in alcun modo utilizzati per attività che si configurino come sostituzione di personale (anche temporanea) o come risorsa aggiuntiva.

In conformità con la legislazione nazionale, che statuisce l'incompatibilità tra tirocinio e Scuole di specializzazione, le parti attestano che questo periodo di tirocinio non consiste in alcun modo in un periodo di specializzazione configurabile, ad esempio, in un master o in una scuola di specializzazione.

ARTICOLO 5

Garanzie assicurative

Il tirocinante è assicurato presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal Soggetto promotore.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del Soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale, purché segnalate anticipatamente al Soggetto promotore.

ARTICOLO 6

Trattamento dati personali

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "Codice Privacy"), nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito, il "Regolamento"), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti in esecuzione della presente Convenzione saranno trattati da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nella Convenzione

medesima, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, alla normativa comunitaria e/o alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza, a tal fine adottando adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, inclusi, se del caso, i dati sensibili, biometrici, genetici o, in ogni caso, idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato, così come definiti dal Codice Privacy e dal Regolamento. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio.

Il Soggetto ospitante si impegna ad informare i tirocinanti relativamente agli obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entrano in contatto nello svolgimento del tirocinio; a tal fine il Soggetto ospitante autorizzerà gli stessi al trattamento dei dati nominandoli "soggetti autorizzati al trattamento".

Ai tirocinanti è fatto divieto di comunicare e/o diffondere a terzi i dati e le informazioni di cui ha conoscenza nell'ambito dello svolgimento del tirocinio. Tale obbligo dovrà essere osservato anche a seguito di modifica o cessazione delle attività presso il soggetto ospitante. Ciascuna parte si impegna sin d'ora, nel caso in cui la stessa, al fine di dare corretta esecuzione alla Convenzione sia tenuta a trattare dati personali di terzi di cui l'altra Parte sia titolare, ad assumere, senza alcun onere aggiuntivo per alcuna Parte, l'incarico di responsabile del trattamento dei dati personali a norma dell'Art. 29 del Codice Privacy o dell'Art. 28 del Regolamento, a tal fine sottoscrivendo apposito atto da allegarsi alla presente Convenzione. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della Convenzione emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti dei dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiuntivo per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell'Art. 26 del Regolamento da allegarsi alla presente Convenzione e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati. La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

ARTICOLO 7

Sicurezza sul lavoro

I Tirocinanti, che svolgono attività presso le strutture del Soggetto Ospitante, sono equiparati ai lavoratori durante lo svolgimento delle attività regolamentate dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

Le Parti, ciascuno per quanto di competenza e come indicato nel prosieguo, si impegnano:

- al rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza;
- a garantire che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate, siano in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e succ. mod.);
- a richiedere preventiva autorizzazione all'eventuale ingresso ed utilizzo di attrezzature e materiali in luoghi di lavoro non di propria responsabilità.

In particolare, il Soggetto Ospitante:

- si impegna affinché agli Tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla propria attività anche sulla base del Documento di valutazione dei rischi elaborato dal Soggetto Ospitante ai sensi del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.;
- si impegna a fornire l'erogazione della formazione specifica in base all'art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n.221/CSR del 21 dicembre 2011;

- assicura la sorveglianza sanitaria agli Tirocinanti durante l'attività presso le proprie strutture, trasmettendo all'ufficio stage e tirocini (stage.tirocini@unisr.it) eventuali giudizi di idoneità con limitazioni e prescrizioni o non idoneità;
- si impegna a rendere disponibili i Dispositivi di Protezione collettiva e individuale correlati alle specifiche attività svolte;
- darà compito al Preposto della struttura presso cui il tirocinante svolgerà le attività, ai sensi dell'articolo 299 del decreto 81/2008, di vigilare e sorvegliare che il tirocinante si attenga alle disposizioni specifiche di prevenzione e protezione, segnalando al Soggetto Promotore il reiterato mancato rispetto di tali misure.

Quanto al Soggetto Proponente:

- si impegna a fornire l'erogazione della formazione generale in base all'art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011.

Qualora i soggetti destinatari della presente convenzione dovessero svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal d.lgs. n. 101/2020, le parti attueranno quanto previsto dal decreto stesso in materia di radioprotezione e in particolare:

- Il Soggetto Ospitante provvederà a fornire all'Esperto di radioprotezione del Soggetto Proponente le informazioni da lui richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020 e alla conseguente classificazione di radioprotezione e definizione dei vincoli di dose;
- In ottemperanza agli artt. 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, il Soggetto Proponente provvederà a trasmettere semestralmente al soggetto ospitante l'elenco aggiornato dei Tirocinanti comprensivo delle indicazioni sulla classificazione;
- Nel caso in cui i Tirocinanti siano classificati come "Esposti", il Soggetto Proponente provvederà a garantire la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e a trasmettere all'ente ospitante il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 del d.lgs. n. 101/2020 prima dell'inizio delle attività esponenti a rischio e in seguito con periodicità definita dal medico competente;
- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, il Soggetto Ospitante provvederà, all'informazione e alla formazione specifica dei destinatari della presente convenzione prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornir loro i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale. Nel caso in cui i Tirocinanti siano classificati "Esposti", il Soggetto Ospitante provvederà inoltre, per il tramite dei suoi Esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Per le attività di cui alla presente convenzione le figure espressamente previste dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod. sono quelle del Soggetto Ospitante e comunicate ai soggetti destinatari della presente convenzione prima dell'inizio delle attività.

ARTICOLO 8

Emergenza sanitaria Covid-19

Le Parti, ad integrazione di quanto sopra, convengono che lo svolgimento delle attività avverrà nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla normativa d'urgenza emanata a seguito della emergenza sanitaria Covid-19 in atto nonché delle disposizioni regionali specifiche ove emanate.

In particolare il Soggetto Ospitante:

- è responsabile della corretta applicazione dei protocolli emanati dalle autorità competenti per

tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro. A tal proposito è responsabilità precipua del Soggetto Ospitante ottemperare agli obblighi inerenti all'informazione, le modalità di ingresso in azienda, le precauzioni igienico-personali, i dispositivi di protezione individuale, la gestione degli spazi comuni, gli spostamenti interni, la gestione dei casi sintomatici, il ricorso al medico competente e tutti gli altri aspetti così come richiamati dai protocolli emanati dalle autorità competenti;

- è responsabile di applicare le prescrizioni previste in capo ai datori di lavoro dalle Ordinanze Regionali;
- è identificato quale unico responsabile, in tutte le sedi (amministrativa, civile, penale) per eventuali controversie sollevate dai Tirocinanti legate ad un possibile contagio da COVID-19, lasciando indenne UniSR la quale potrà adire, nelle sedi opportune, qualora fossero riscontrate inadempienze da parte dell'azienda nei protocolli emanati dalle autorità competenti per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro;
- è responsabile di garantire la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività regolamentata dalla presente convenzione (e quindi che non vi siano restrizioni all'esercizio dell'attività o alla mobilità, in base ai codici Ateco e alle ordinanze in essere);
- è responsabile di informare tempestivamente - e comunque entro 3 giorni - UniSR, di ogni evento relativo al contagio da virus SARS-CoV-2 che possa interessare direttamente o indirettamente i Tirocinanti;
- è responsabile di provvedere a richiedere la sospensione del tirocinio, secondo le modalità consuete, qualora fosse necessario l'allontanamento del Tirocinante dalla sede operativa del Soggetto Ospitante per cause inerenti la situazione di emergenza COVID-19.

ARTICOLO 9

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe. Eventuali rinnovi sono da concordare tra le parti prima della scadenza prevista.

ARTICOLO 10

Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 e Codice Etico

Le Parti dichiarano di essere consapevoli che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito.

Le Parti prendono rispettivamente atto, inoltre, che al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni:

- Università Vita-Salute San Raffaele ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (il "Modello Organizzativo") ed un codice etico (il "Codice Etico"), liberamente consultabili sul sito internet di Università Vita-Salute al link www.unisr.it
- il soggetto ospitante ha adottato analoghe misure reperibili al link www.asst-santipaolocarlo.it

Le Parti si impegnano, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto - a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità

dello stesso - nonché ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto. Le Parti si impegnano altresì a conformarsi alle regole di cui al Modello Organizzativo e al Codice Etico dell'altra Parte – qualora esistente - nello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto e nei reciproci rapporti. La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall' applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

ARTICOLO 11

Oneri e disposizioni varie

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II del DPR 131/86, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente; è altresì soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine a carico del Soggetto promotore.

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle leggi vigenti in materia. Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al foro di Milano.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il contenuto del presente Accordo è stato interamente negoziato e pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1341 e 1342 cc.

Il soggetto promotore Università Vita-Salute San Raffaele

Consigliere Delegato
Dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi

Data

Il soggetto ospitante ASST Santi Paolo e Carlo

Direttore Generale
Dott. Matteo Stocco

Data